



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice fiscale 87000390838 Tel. 0942 20006
Partita I.V.A. 0046380832 Fax 0942 20062

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 78

OGGETTO: L.R. Sicilia 3 aprile 2019, n. 3 - adeguamento dello Statuto Comunale

L'anno duemiladiciannove addì 04 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sede Municipale di Mongiuffi Melia.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

D'AMORE	Rosario Leonardo	Sindaco
LONGO	Leonardo Salvatore	Vice- Sindaco
LONGO	Angelo Marcello	Assessore
RUSSO	Maria Carmela	Assessore

TOTALE

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
	X
3	1

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. D'Amore Rosario Leonardo

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Fallica Pietro Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 8/6/90, n° 142 (come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto,

Con votazione unanime

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato;

E' APPROVATA

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Comune di Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 - Mongiuffi Melia - Piazza San Nicolò 8 - Tel. 094220006 - Fax 094220062 - C.F. 87000390838 - P. IVA 00463870832

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L. R. SICILIA 3 APRILE 2019, N. 3 - ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che la l. r. Sicilia 3 Aprile 2019, n. 3, recante *"Norme in materia di composizione della Giunta Comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti"*, pubblicata sulla G. U. R. S. il 12 Aprile 2019, all'art. 1 prevede che *"L'art. 33 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 33. Comma 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, stabilito dallo Statuto, così individuato: a) nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro. [...]"*;

Rilevato che, in virtù della superiore disposizione, il numero massimo degli Assessori di cui può essere composta la Giunta del Comune di Mongiuffi Melia è pari a quattro dal momento che l'ente ha una popolazione non superiore a 10.000 abitanti;

Atteso che l'art. 30, comma 1, del vigente Statuto comunale di Mongiuffi Melia attualmente dispone che *"La Giunta Municipale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da tre assessori, scelti e nominati dallo stesso Sindaco tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e alla carica di Sindaco"*;

Ritenuto che, alla luce delle modifiche introdotte dalla l. r. Sicilia 3 Aprile 2019, n. 3, la suddetta disposizione statutaria vada riformulata nella maniera che segue: *"La Giunta Municipale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di assessori pari a quello stabilito dalla legge, scelti e nominati dallo stesso Sindaco tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e alla carica di Sindaco"*;

Atteso che l'art. 20, comma 6, del vigente Statuto comunale, nell'attuale formulazione prevede che *"Soltanto un Assessore può ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di Consigliere comunale. Qualora il numero di Consiglieri nominati componenti della Giunta sia superiore al predetto limite, i componenti nominati in eccesso devono dichiarare entro il termine di dieci giorni per quale delle due cariche intendano optare; in caso di mancata dichiarazione il Consigliere comunale decade dalla carica di Assessore"*;

Rilevato che tale disposizione statutaria si giustificava in considerazione del fatto che in precedenza il numero massimo degli Assessori di cui poteva essere composta la Giunta del Comune di Mongiuffi Melia era pari a tre e che, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, seconda parte, della l. r. 26 Agosto 1992, n. 7, *"La Giunta non può essere composta da Consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti"* di guisa che solo un Assessore Comunale poteva ricoprire contemporaneamente anche la carica di Consigliere, dovendosi arrotondare per difetto ad uno la metà del numero dei componenti della Giunta comunale;

Considerato che, alla luce delle recenti modifiche legislative, la Giunta Municipale del Comune di Mongiuffi Melia può essere composta anche da un numero di Assessori pari a quattro e che, in applicazione dell'art. 12, comma 3, seconda parte, della l. r. Sicilia 26 Agosto 1992, n. 7, due di essi possono ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di Consiglieri comunali;

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, risulta opportuno modificare la disposizione di cui all'art. 20, comma 6, del vigente Statuto comunale di Mongiuffi Melia nella maniera che segue *"Il numero massimo di Assessori che possono ricoprire anche il ruolo di Consigliere comunale è stabilito dalla legge. Qualora il numero di Consiglieri nominati componenti della Giunta sia superiore al predetto limite, i componenti nominati in eccesso devono dichiarare entro il termine di dieci giorni per quale delle due cariche intendano optare; in caso di mancata dichiarazione il Consigliere comunale decade dalla carica di Assessore"*;

Visti:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- la l. r.
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

PROPONE

- 1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) di APPROVARE tutte le modifiche indicate nella parte narrativa della presente proposta e nel documento ad essa allegato;
- 3) di MODIFICARE il comma 1 dell'art. 30 del vigente Statuto comunale di Mongiuffi Melia nella maniera che segue: *"La Giunta Municipale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di assessori pari a quello stabilito dalla legge, scelti e nominati dallo stesso Sindaco tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e alla carica di Sindaco"*;
- 4) di MODIFICARE il comma 6 dell'art. 20 del vigente Statuto comunale di Mongiuffi Melia nella maniera che segue: *"Il numero massimo di Assessori che possono ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di Consigliere comunale è stabilito dalla legge. Qualora il numero di Consiglieri nominati componenti della Giunta sia superiore al predetto limite, i componenti nominati in eccesso devono dichiarare entro il termine di dieci giorni per quale delle due cariche intendano optare; in caso di mancata dichiarazione il Consigliere comunale decade dalla carica di Assessore"*;
- 5) di DARE ATTO che l'atto che sarà deliberato sarà depositato presso gli Uffici di Segreteria comunale per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni in modo da consentire ai cittadini di Mongiuffi Melia di presentare eventuali osservazioni in merito;
- 6) di DARE ATTO che, una volta spirato inutilmente il superiore termine, le modifiche statutarie indicate nella presente proposta saranno successivamente discusse ed eventualmente approvate in sede di Consiglio comunale.

IL SINDACO
Dott. Rosario Leonardo D'Amore



PRIMA DELLA MODIFICA

Art. 29 comma 6

Soltanto un Assessore può ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di Consigliere comunale. Qualora il numero di Consiglieri nominati componenti della Giunta sia superiore al predetto limite, i componenti nominati in eccesso devono dichiarare entro il termine di dieci giorni per quale delle due cariche intendano optare; in caso di mancata dichiarazione il Consigliere comunale decade dalla carica di Assessore.

Art. 30 comma 1

La Giunta Municipale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da tre assessori, scelti e nominati dallo stesso Sindaco tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e alla carica di Sindaco.

DOPO LA MODIFICA

Art. 20 comma 6

Il numero massimo di Assessori che possono ricoprire anche il ruolo di Consigliere comunale è stabilito dalla legge. Qualora il numero di Consiglieri nominati componenti della Giunta sia superiore al predetto limite, i componenti nominati in eccesso devono dichiarare entro il termine di dieci giorni per quale delle due cariche intendano optare; in caso di mancata dichiarazione il Consigliere comunale decade dalla carica di Assessore.

Art. 30 comma 1

La Giunta Municipale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di assessori pari a quello stabilito dalla legge, scelti e nominati dallo stesso Sindaco tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e alla carica di Sindaco.